

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 86 – 48136/2010

OGGETTO: Progetto: *Progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato per l'allevamento di suini da ingrasso*
Comune: *San Sebastiano da Po (TO)*
Proponente: *Il Delfino Società Agricola a.r.l.*
Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 06/09/2010 Il Delfino Società Agricola a.r.l., con sede legale in Chivasso (TO), P.zza Carletti n. 3, Partita IVA 10027110013, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al "*Progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato per l'allevamento di suini da ingrasso*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 1 "*impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento*"
- in data 06/09/2010 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 03/11/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, Corso Inghilterra 7- Torino;

Rilevato che:**Localizzazione e Stato di fatto**

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di San Sebastiano da Po in Località Delfino, Strada Verne;
- attualmente sul sito è svolta attività di allevamento suini a ciclo aperto con ingrasso da suinetto (30 Kg) a suino pesante (160 Kg);
- la consistenza massima dell'allevamento esistente è di 2.050 capi;
- con Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 102 – 33365/2010 del 07/09/2010 è stata rilasciata all'Azienda Agricola Crovella Arturo l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/05 (ora Titolo III bis della parte seconda del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.) , per l'esercizio dell'attività IPPC:
 - Codice 6.6 (b) - *Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*;
- con Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrazione e Controllo dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 97 – 40995/2010 del 11/11/2010 si è preso atto della variazione di titolarità, modificando l'autorizzazione in essere, da Crovella Arturo ad Il Delfino Società Agricola a.r.l.;

Proposta progettuale

- il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura con 64 box, da affiancare all'esistente, anch'essa destinata ad allevamento a ciclo aperto per l'ingrasso del suino pesante;
- la relazione tecnica allegata al progetto preliminare prevede in 900 capi la consistenza massima;
- la potenzialità massima dell'impianto, considerando la struttura esistente e la struttura in progetto, sarà di 2.950 capi;
- è prevista inoltre la realizzazione di una vasca rettangolare fuori terra assemblata con elementi di cemento armato prefabbricato con una capacità utile ai fini dello stoccaggio liquami di 3.018 mc;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota del Servizio Difesa del Suolo ed Attività Estrattive della Provincia di Torino;
- nota dell'A.S.L. TO4;
- nota del Comune di San Sebastiano da Po;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo:

- si dovrà tener conto degli adempimenti di cui all'articolo 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del Titolo III-bis "L'autorizzazione integrata ambientale" della parte II del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:**Vincoli e fasce di rispetto**

- parte dell'impianto ricade in zona soggetta a tutela paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142 lettera C del D.Lgs 42/2004 "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico

delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” in quanto la stessa risulta compresa all’interno della fascia di 150 m dalle sponde del Torrente Leona;

- *dovrà essere rilasciata autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; competente al rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 32/2008, è la Commissione Locale per il Paesaggio istituita in forma associata fra il Comune di San Sebastiano da Po ed il Comune di Castagneto Po;*

Pianificazione Comunale

- *l’area interessata dall’impianto si trova in zona “E” agricola e ricade, dalla carta di sintesi della pericolosità geomorfologica, in classe IIIa1, ovvero in “aree di pianura interessate da dissesti legati alla dinamica del reticolo idrografico principale” (F. Po a nord della S.S. n. 590, T. Leona, T. Bellavalle). Queste aree risultano inondabili da acque di esondazione prevalentemente ad alta energia”;*
- *per tali aree solo la corretta applicazione delle norme di attuazione del PRGC vigente da parte del Comune può dirimere la questione se gli interventi edilizi a progetto siano o meno realizzabili;*
- *in sede di Conferenza dei Servizi e successivamente con nota prot. n. 953893 del 24/11/2010 è stato pertanto richiesto al Comune di esprimersi sulla compatibilità urbanistica dell’intervento;*
- *con nota del 28/12/2010 (p.llo p.le n. 1058924 del 29/12/2010) il Comune di San Sebastiano da Po ha espresso parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni delle norme del PAI ovvero accurate indagini geologiche e che venga rispettata la fascia di rispetto di 25 m prevista dalle stesse norme per il Torrente Leona;*

3. dal punto di vista progettuale e tecnico:

Ciclo Produttivo e Benessere animale

- *a pag. 16 della Relazione Tecnica al progetto preliminare si legge: “Entrambi i ricoveri funzionano con il sistema tutto pieno tutto vuoto” mentre a pag. 5 dello studio preliminare ambientale si legge: “nell’Azienda “Il Delfino”, la fase di ingrasso è a sua volta suddivisa nelle fasi di magronaggio (fino a 90 Kg) e di finissaggio, effettuate in settori separati”;* occorre definire in modo certo la tipologia di ciclo produttivo dell’allevamento;
- *a pag. 21 della Relazione Tecnica, punto 4.8 “Salute e benessere degli animali” al progetto preliminare si legge :”gli animali sono allevati nel rispetto dei requisiti di superficie minima richiesta, circa 0,83 mq per capo di peso medio di 90 Kg, in modo da giacere ed alzarsi senza difficoltà”;* occorre fare riferimento ad una superficie libera a disposizione di ciascun suino all’ingrasso di 1 mq così come stabilito dal D.Lgs 534/92 come modificato dal D. Lgs 53/2004;
- *al fine del conteggio della capacità massima di suini nell’allevamento sono state considerate tutte le superfici disponibili della nuova struttura, senza prevedere box destinati ad infermeria;*
- *occorre dunque ridefinire la potenzialità dell’allevamento non computando la superficie destinata ad infermeria che deve rimanere a disposizione di eventuali suini malati e facendo riferimento ad una superficie libera a disposizione di ciascun suino all’ingrasso di 1 mq;*

4. dal punto di vista ambientale:

Gestione liquami

- attualmente per lo stoccaggio dei liquami vengono utilizzate le vasche sottogrigliato ed una vasca circolare fuori terra in cemento armato prefabbricato per una capacità utile di stoccaggio liquami di 5.203 mc;
- ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 2007, a seguito dell'ampliamento dell'allevamento esistente, le vasche sottogrigliato non saranno più da considerarsi utili ai fini dello stoccaggio;
- come in precedenza evidenziato, è prevista la realizzazione di una vasca rettangolare fuori terra assemblata con elementi di cemento armato prefabbricato con una capacità utile ai fini dello stoccaggio liquami di 3.018 mc;
- l'utilizzo delle due vasche, esistenti ed in progetto, con una capacità utile ai fini dello stoccaggio liquami di 4.917 mc, garantisce i 180 giorni di stoccaggio;
- dalla documentazione presentata si evince che:
 - ✓ parte dei liquami prodotti verrà ceduta ad aziende agricole terze;
 - ✓ il proponente ha a disposizione 31,8 ettari in asservimento e 2,08 ettari in proprietà di superfici utili per lo spandimento agronomico;
- in sede di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere definite le modalità di gestione degli effluenti zootecnici che dovrà avvenire secondo quanto disciplinato dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 e dal D.M. 19/04/1999 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";
- restano salve le prescrizioni tecniche gestionali di cui alla Determinazione del Direttore dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria della Provincia di Torino n. 102 – 33365/2010 del 07/09/2010;
- in ogni caso si ritiene che, al fine di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, debba essere garantito da subito un tempo di stoccaggio pari a 180 giorni con la posa in opera della vasca secondo la volumetria di progetto;
- si evidenzia inoltre che:
 - ✓ il punto di immissione dei liquami nelle vasche di stoccaggio deve trovarsi al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di ridurre la rottura della crosta superficiale durante le operazioni di rilancio in vasca;
 - ✓ si richiama all'adozione di doppie valvole o sistemi equivalenti su tutti i punti di prelievo al fine di evitare sversamenti accidentali nelle operazioni di carico e scarico liquami;
 - ✓ non vengono definite le modalità di pulizia e di manutenzione della vasche di stoccaggio;
 - ✓ si ritiene necessario lo svuotamento e la pulizia delle vasche con cadenza annuale, per la verifica delle strutture (con particolare riferimento alla impermeabilità delle stesse);

Emissioni in atmosfera

- il sistema di stabulazione della struttura esistente è del tipo box multiplo con pavimento totalmente fessurato e fossa sottostante dalla quale le deiezioni sono rimosse periodicamente;
- il sistema di stabulazione della nuova struttura è del tipo box multiplo con pavimento totalmente fessurato, con sistema "vacuum";
- il sistema di rimozione "vacuum" rientra tra le migliori tecnologie disponibili ed è in grado di permettere una buona riduzione delle emissioni di ammoniaca in atmosfera e contribuire a migliorare il benessere animale rispetto al sistema tradizionale delle fosse sottogrigliato;
- rispetto ad eventuali problematiche legate allo sviluppo di odori molesti, occorre tener conto del

contesto a carattere prevalentemente agricolo del territorio circostante;

- in ogni caso si ritiene opportuno che vengano adottati tutti gli accorgimenti gestionali e costruttivi previsti e prescritti per consentire di limitare il più possibile la propagazione di odori molesti;

Gestione acque meteoriche

- per l'impianto esistente il "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" ai sensi del *Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R* è stato approvato in sede di rilascio dell'A.I.A.;
- viste le modifiche dovrà essere trasmesso l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" da approvare in sede di rilascio dell'A.I.A.;

Dinamica acque superficiali

- si condivide l'indicazione che si evince dalla relazione geologica del 03/06/2010 a firma del Dott. Geologo Di Gioia secondo la quale l'edificio è realizzabile, secondo il PRGC, con la prescrizione che sia edificato su un piano di imposta collocato 1 m sopra il piano del capannone esistente, dunque su un rilevato alto 1 m rispetto al piano campagna attuale;
- si ritiene inoltre che tale prescrizione sia da estendersi anche alla realizzazione della nuova vasca destinata allo stoccaggio dei liquami;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- sono tuttavia necessarie alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- definire in modo certo la tipologia di ciclo produttivo dell'allevamento;
- ridefinire la potenzialità dell'allevamento non computando la superficie destinata ad infermeria che devono rimanere a disposizione di eventuali suini malati e facendo riferimento ad una superficie libere a disposizione di ciascun suino all'ingrasso di 1 mq così come stabilito dal D.Lgs 534/92 come modificato dal D. Lgs 53/2004;
- definire le modalità di gestione degli effluenti zootecnici che dovrà avvenire secondo quanto disciplinato dal Regolamento Regionale 10/R del 2007 e dal D.M. 19/04/1999 "Approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola";
- il punto di immissione e di prelievo dei liquami nelle vasche di stoccaggio deve trovarsi al di sotto del pelo libero del liquame, al fine di ridurre la rottura della crosta superficiale durante le operazioni di rilancio in vasca;

- si richiama all'adozione di doppie valvole o sistemi equivalenti su tutti i punti di prelievo al fine di evitare sversamenti accidentali nelle operazioni di carico e scarico liquami;
- prevedere per le vasche di stoccaggio una copertura antiodore, dalle idonee caratteristiche tecniche;
- fornire l'aggiornamento del Piano prevenzione e gestione delle acque meteoriche, come previsto dal Regolamento regionale, n.1/R "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne", riportando in particolare le informazioni relative al sistema di raccolta e eventualmente il punto di scarico delle acque provenienti dalle superfici scolanti e i metodi e le frequenze di pulizia di tali superfici.
- dotare i capannoni e le pertinenze di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane provenienti dalle coperture (gronde, pluviali, ecc.), distinti da quelli di altra origine; il loro recapito non può avvenire, in ogni caso, negli stoccaggi dei liquami;
- verificare che i quantitativi di acqua richiesti siano proporzionali al numero di capi allevati;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione

- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;
- gli interventi a progetto (fabbricato destinato ad allevamento e vasca stoccaggio liquami) dovranno essere edificati su un piano di imposta collocato 1 m sopra il piano del capannone esistente;
- al fine di fronteggiare eventuali situazioni di emergenza dovrà essere garantito da subito un tempo di stoccaggio pari a 180 giorni con la posa in opera della vasca secondo la volumetria di progetto;
- i locali infermeria non dovranno in nessun caso essere usati in via ordinaria per l'allevamento dei suini, ma esclusivamente per le esigenze straordinarie cui devono essere destinati;
- occorre prevedere il rispetto dei DD.LL.vi 146/01, 534/92 e 53/2004 in materia di protezione dei suini in allevamento, con particolare riferimento agli spazi minimi garantiti ed alle caratteristiche della pavimentazione grigliata;
- adottare tutti gli intendimenti tecnici e gestionali necessari al fine di evitare emissioni diffuse ed esalazioni di odori sgradevoli durante la fase di gestione del liquame;
- la gestione del liquame deve avvenire in modo da consentire la formazione della crosta superficiale (come in precedenza evidenziato, l'alimentazione ed il prelievo deve avvenire in modo da evitare rimescolamenti e la rottura della crosta);
- si ritiene necessario lo svuotamento e la pulizia delle vasche con cadenza annuale per la verifica delle strutture (con particolare riferimento alla impermeabilità delle stesse);

Adempimenti

- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta dall'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/1999 e s.m.i.;
- il verbale della riunione della Conferenza dei Servizi e valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta, tenuto conto degli elementi di verifica di cui all'allegato E della L.R. 40/1998,
- L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale"
- Codice di Buona Pratica Agricola" approvato con D.M. 19 aprile 1999.
- il DPGR n. 10/R del 29 ottobre 2007 "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- gli articoli 40 e 41 dello Statuto

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di "Progetto per la realizzazione di un nuovo fabbricato per l'allevamento di suini da ingrasso" presentato da "Il Delfino Società Agricola a.r.l.", con sede legale in Chivasso (TO), P.zza Carletti n. 3, Partita IVA 10027110013, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 29/12/2010

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)